



COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

# REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E PER L'ISTITUZIONE DI SPAZI DI SOSTA ASSEGNATI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27 giugno 2023

## **TL. Art. 1 TL. Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina il rilascio, il rinnovo, il duplicato e la sostituzione del contrassegno di autorizzazione alla sosta negli spazi riservati alle persone disabili, nonché la istituzione degli stessi, generici oppure assegnati sia gratuitamente che a titolo oneroso, in conformità alla vigente normativa ed a quanto previsto nel presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.188 del nuovo Codice della Strada( D.Lgs n.285/1992), dell'art.381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al CdS ( DPR n.495/1992), del DPR n.503 del 1996, del DPR n. 151/2012 e del DPR 642/72 e s.m.i..

**TL.**

## **TL. Art. 2 TL. Contrassegno**

Previsto dall'art. 381 comma 2 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni, il contrassegno per disabili è rilasciato all'interessato dal competente Ufficio Amministrativo dell'Ente, previa certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale o verbale di riconoscimento di invalidità da parte di commissione medica abilitata. E' strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha validità su tutto il territorio nazionale.

La validità del permesso cessa quando siano venute meno le condizioni che hanno dato luogo al rilascio.

## **TL. Art. 3 .TL Modalità di rilascio e rinnovo del contrassegno.**

Il contrassegno per la sosta e la circolazione in deroga ha durata di anni 5 in caso di invalidità permanente, ovvero diversa durata per il caso di inabilità temporanee.

1) Per ottenerne il rilascio gli interessati devono presentare apposita richiesta in carta semplice, su apposita modulistica scaricabile dal sito [www.comune.marino.rm.it](http://www.comune.marino.rm.it), consegnandola al Protocollo Generale dell'Ente, allegando:

**a)in caso di invalidità permanente:**

- ✓ originale del certificato rilasciato dal servizio di medicina legale della ASL competente, attestante la sussistenza delle patologie invalidanti per le quali si certifica la “*effettiva deambulazione impedita o sensibilmente ridotta*” (art. 381 comma 3° D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495);
- ✓ documento di identità in corso di validità;
- ✓ n. 2 foto formato tessera recenti;

**b) in caso di invalidità temporanea:**

- ✓ originale del certificato rilasciato dal servizio di medicina legale della ASL competente, attestante la sussistenza delle patologie invalidanti per le quali si certifica la “*effettiva deambulazione impedita o sensibilmente ridotta*” (art. 381 comma 3° D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495);
- ✓ documento di identità in corso di validità;
- ✓ n. 2 foto formato tessera recenti;
- ✓ 1 marca da bollo da € 16,00; 2) Per **il rinnovo** del contrassegno:

a) In caso di **invalidità permanente**, i richiedenti dovranno presentare:

- apposita domanda in carta semplice;
- n. 2 foto formato tessera recenti;
- originale della certificazione a firma del medico curante attestante “*il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno*”;
- copia del documento di identità in corso di validità.

b) Per le persone con **limitazioni fisiche funzionali temporanee**, sarà necessario ai fini del rinnovo, allegare:

- originale del certificato del servizio di medicina legale della ASL competente da cui risulti la necessità di proroga della validità del contrassegno;
- copia documento di identità del richiedente in corso di validità; - n. 2 foto formato tessera recenti; - n. 1 marca da bollo di € 16,00.

In caso di **richiesta presentata da soggetto munito di delega** accompagnata dal documento di identità in corso di validità del delegante dovranno essere presentati:

- apposita istanza a firma del delegato;
- documento di identità del delegato e del delegante.

La validità della richiesta presentata dal delegato resta subordinata alla ratifica da parte del delegante, titolare del contrassegno, da effettuarsi sempre ed in ogni caso mediante ritiro personale del contrassegno, che deve essere sottoscritto in originale.

All'atto del ritiro del contrassegno rinnovato dovrà essere necessariamente riconsegnato all'ufficio quello scaduto, prima o contestualmente alla consegna del nuovo documento, pena l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo art. 17.

Per i minori procedono congiuntamente o disgiuntamente gli esercenti la responsabilità genitoriale, per i soggetti impossibilitati alla firma a causa di inabilità fisiche o psichiche certificate, procedono i tutori, curatori, ecc. muniti di provvedimento del Tribunale.

La durata del procedimento è fissata, di norma, in 20 giorni. Eventuali abbreviazioni dei tempi potranno essere disposte in caso di comprovate esigenze debitamente documentate. In tal caso è consentito al Responsabile del Procedimento derogare alla trattazione strettamente cronologica, motivando espressamente le ragioni di tale deroga, nel rispetto della norma a tutela della riservatezza personale e delle informazioni relative alla gestione dei dati sensibili.

Nel caso in cui vengano meno le condizioni che hanno dato luogo al rilascio, i soggetti onerati degli obblighi di assistenza, tutela, curatela, secondo le vigenti normative, sono tenuti alla restituzione del contrassegno e a comunicare l'eventuale utilizzo di uno stallo di sosta personalizzato su strada entro e

non oltre 20 giorni dal manifestarsi dei presupposti di cui sopra, al fine di programmarne la dismissione, ovvero la riassegnazione all'uso generale, pena l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo art. 17 co. 2.

#### **TL. Art. 4 TL. Duplicati per furto, smarrimento e deterioramento e ritiro permessi**

In caso di furto o smarrimento del contrassegno, al fine di ottenerne il duplicato, alla domanda, dovrà essere allegata in originale la denuncia di furto o smarrimento.

In caso di deterioramento, al fine di ottenerne il duplicato, alla domanda, dovrà essere allegato il permesso deteriorato. La scadenza del nuovo permesso sarà la stessa di quello di cui si chiede il duplicato.

Alla richiesta di duplicato dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido dell'intestatario del contrassegno e n. 1 foto formato tessera recente.

Il contrassegno dovrà essere richiesto e ritirato personalmente dall'intestatario oppure dall'eventuale soggetto preposto con idoneo provvedimento giudiziale alla cura e/o tutela degli interessi dell'istante, ovvero dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

**TL.**

#### **TL. Art. 5 TL. Spese di istruttoria**

All'atto del ritiro del contrassegno gli interessati comproveranno l'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria per l'importo di euro 6,00 (sei/00), aggiornabili al dato ISTAT, tramite IBAN – Banca di Credito Cooperativo Colli Albani Società Cooperativa: IT 30H089 51219 000000000 31020

#### **TL. Art. 6 TL. Modalità di utilizzo e restituzione del contrassegno di parcheggio per disabili**

Il contrassegno di parcheggio per disabili è **strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale ed europeo**. In caso di utilizzo, lo stesso deve essere esposto, **in originale**, in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo e prevede, oltre al pittogramma della persona in carrozzina, uno spazio dove riportare il numero di concessione e la data di scadenza. Per la tutela della privacy, le generalità dei richiedenti vengono specificate nel retro del contrassegno, dove viene inoltre apposta la foto in formato tessera.

Il sopra menzionato contrassegno deve essere **utilizzato esclusivamente in presenza del titolare** ed in nessun caso ceduto a terzi, **né fotocopiato**. Lo stesso, come predetto al c.1 del presente art.6, **deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli ed esibito e consegnato su richiesta degli organi di polizia stradale**.

**Assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 482 del C.P., la riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio per disabili che tiene luogo dell'originale, quando il documento ha l'apparenza dell'originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica grossolana.**

Oltre alla sanzione prevista dalla normativa, si procederà all'immediato ritiro del contrassegno fotocopiato, utilizzato in luogo dell'originale.

Ai titolari del contrassegno di parcheggio per disabili, è, quindi, consentito sostare nelle apposite strutture loro riservate e debitamente segnalate, nonché avvalersi delle prerogative di cui al DPR n.503/1996; **viceversa, anche essi, secondo il principio generale di tutela della sicurezza della circolazione veicolare, sono tenuti a rispettare i divieti ( art. 157 e 158 del CdS) prescritti per la generalità degli utenti della strada**

Nel caso di furto o smarrimento, il titolare ,o chi ne fa le veci, dovrà presentare denuncia agli Uffici delle forze dell'ordine e richiesta di duplicato all'ufficio competente al rilascio;

Nel caso di decesso del titolare, gli eredi dovranno provvedere a restituire immediatamente, e comunque entro un termine massimo di 10 giorni, i permessi ed il contrassegno all'Ufficio che li ha rilasciati, comunicando anche l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili “ personalizzato “ su strada pubblica al fine di programmarne la dismissione, pena l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo art. 17 co. 2.

#### **TL. Art. 7 TL. Stalli di sosta generici a tempo limitato e ad uso promiscuo**

Oltre agli ordinari stalli per la sosta riservati a persone disabili, l'Amministrazione potrà prevedere l'istituzione di stalli dedicati anche con limitazione oraria, in prossimità di strutture e attrezzature pubbliche o private/convenzionate (Asl, uffici postali, uffici pubblici, farmacie ecc), di frequente, necessaria e usuale frequentazione da parte dell'utenza.

Le limitazioni orarie dovranno essere riportate in modo ben visibile sulla segnaletica verticale ed avranno validità solamente durante gli orari di servizio delle attività a supporto delle quali sono stati istituiti.

Al fine di ottimizzare la flessibilità della sosta, in base alla loro localizzazione i suddetti parcheggi potranno essere ad uso promiscuo: ad esempio stalli per disabili con limitazione oraria e carico/scarico di farmaci urgenti in caso di realizzazioni in prossimità di farmacie, oppure stalli per bus per trasporto studenti negli orari di entrata ed uscita degli studenti e per disabili nelle restanti ore.

La domanda potrà essere accolta solo qualora:

- l'istituzione del suddetto spazio di sosta riservato non determini, a giudizio dell'Ufficio comunale preposto, intralcio o pericolo alla sicurezza della circolazione stradale;
- vi sia un'alta densità di traffico;
- la zona in esame, in generale, presenti problemi di carenza di posti auto per invalidi.

#### **TL. Art. 8 – Assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta personalizzato presso il luogo di residenza o di lavoro ai sensi dell'articolo 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada**

il Dirigente del servizio competente assegna, con propria Ordinanza, a richiesta dell'interessato da presentare su apposita modulistica, corredata degli allegati richiesti e relativa autocertificazione, presente sul sito, consegnata debitamente sottoscritta all'ufficio protocollo del Comune, nelle zone ad alta densità di traffico, come individuate nell'allegato A al presente Regolamento, uno spazio di sosta personalizzato presso il luogo di residenza o di lavoro, individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi dell'autorizzazione (n° del contrassegno di parcheggio per disabili), in seguito alla verifica dei seguenti requisiti e condizioni:

- a) residenza o sede dell'attività lavorativa nel Comune di Marino;
- b) titolarità del contrassegno di parcheggio per disabili in corso di validità con durata permanente (non inferiore a 5 anni);
- c) effettive e comprovate esigenze di frequenti spostamenti con il mezzo privato correlati a necessità terapeutiche, attività lavorativa, di studio o altre attività sul territorio anche di carattere sociale, che rendano imprescindibile l'utilizzo di un veicolo, e la disponibilità dello stesso nelle immediate vicinanze della residenza;

- d) il richiedente sia stato dichiarato invalido civile con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con necessità di assistenza continua non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L.18/1980; L.508/1988);
- e) dispongano di un autoveicolo di proprietà del richiedente stesso, del coniuge o del convivente o di un parente entro il 3° grado, o di un accompagnatore che lo assiste continuativamente e che risiede con l'interessato; potranno essere presi in esame casi specifici in cui la persona disabile sia assistita continuativamente da un accompagnatore non convivente.
- f) abbiano – come stabilito dall'art. 381 comma 5 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92) - la residenza in zone ad alta densità di traffico o con rilevanti problemi di sosta, come previsto all'allegato A del presente regolamento (si considerano tali anche tutte le ZTL e le strade che hanno caratteristiche analoghe);
- g) siano titolari di patente di guida o dimostrino di essere assistiti continuativamente da un accompagnatore munito di patente di guida e residente con l'interessato; potranno essere presi in esame casi specifici in cui il disabile sia assistito continuativamente da soggetto non convivente;
- h) il soggetto richiedente non deve avere disponibilità di autorimessa o posto auto privato accessibile nonché fruibile;

Tutte le condizioni di cui sopra devono essere presenti e documentate al momento della richiesta.

Vista la regolarità ed ammissibilità della domanda, a seguito del sopralluogo da parte dell'ufficio di Polizia Locale, gli Uffici provvederanno alla valutazione tecnica della realizzazione dello stallo personalizzato, in conformità al Codice della Strada. Laddove non sussistano le condizioni tecniche per la realizzazione dello stallo nella posizione richiesta, gli Uffici potranno, ove possibile, proporre al richiedente uno spazio di sosta alternativo nei pressi dell'abitazione, che avrà facoltà di accettare o rifiutare.

#### **Art. 9**

##### **TL. Individuazione delle zone ad alta densità di traffico.**

Le zone ad alta densità di traffico sono quelle evidenziate in giallo nella cartografia allegata al presente regolamento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nelle more dell'adozione di eventuali strumenti di pianificazione della mobilità e dei trasporti.

#### **TL.**

##### **L.T Art. 10 TL. Procedura istruttoria per la concessione dello stallo di sosta a titolo gratuito**

La domanda, corredata dalla documentazione di cui al precedente **art. 8**, oltre che dalla indicazione quanto più precisa possibile del sito in cui si richiede sia tracciato lo stallo, dovrà essere indirizzata all'Ufficio Amministrativo Competente che provvederà alla verifica istruttoria della documentazione sopra indicata in ordine al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

I competenti uffici potranno richiedere alla Polizia Locale apposito parere di compatibilità con la disciplina della circolazione stradale esistente in loco. Detto parere dovrà essere rimesso entro quindici giorni dalla richiesta, ed il procedimento nel suo complesso dovrà concludersi di norma entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della istanza corredata da tutti gli elementi e/o documenti indicati agli artt. 3 e 8.

In casi di particolare e dimostrata urgenza, i sopra indicati termini procedurali potranno essere abbreviati a cura del Responsabile Unico del Procedimento, motivando espressamente le ragioni della riduzione dei termini, alla stretta trattazione cronologica delle richieste.

### **TL. Art. 11 TL. Sosta nelle zone a pagamento per i possessori del contrassegno di parcheggio per disabili**

Il Comune di Marino, conformemente a quanto disposto dal c.5 dell'art.381 del DPR n. 495/92, stabilisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno secondo le modalità di cui all'art.11 c.5 del DPR n.503/1996.

Altresì, ai sensi del Decreto Infrastrutture (n. 121/2021), coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156 pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale** 9 novembre 2021, n. 267, prevede la **gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.**

### **TL. Art. 12 TL. Rinnovo delle concessioni e verifica della conservazione dei requisiti**

La durata della concessione di spazi a titolo gratuito è legata alla validità del contrassegno. E' rinnovabile, ove sussista il permanere dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio.

### **L.T Art. 13 TL. Banca dati**

Il presente Regolamento, fatta salva l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 497, della legge 30 dicembre 2018, n. 745, come modificato dall'articolo 29, comma 2, lettere b), del decreto-legge 76 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 77 settembre 2020, n. 720 che istituisce la piattaforma unica nazionale informatica per il rilascio del contrassegno unificato disabili europeo, prevede che la banca dati integrata istituita presso il Comando di Polizia Locale, sia aggiornata costantemente sui decessi, sui cambi di residenza o di domicilio dei titolari del contrassegno per disabili, nonché sulle acquisizioni immobiliari che rendessero insussistenti requisiti ai fini della assegnazione di stalli personalizzati ai sensi dell'art. 381 comma 5° D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

La banca dati conterrà l'indicazione di tutti gli stalli di sosta sia generici che assegnati presenti sul territorio e sarà aggiornata costantemente con le revocche e quelli di nuova realizzazione.

L'Amministrazione, in base alla valutazione della densità demografica, delle zone di alta intensità del traffico e della presenza di strutture pubbliche, sanitarie e commerciali presenti nel territorio dovrà, almeno ogni 5 anni, rivedere la disposizione degli stalli per persone disabili nei centri abitati del territorio comunale, e procedere alla necessaria manutenzione, salvo diverse necessità nel frattempo intervenute.

### **TL. Art. 14 TL Procedura per la rimozione degli spazi di sosta riservati ai disabili**

Qualora decadano le condizioni che hanno portato alla predisposizione dello spazio di sosta a servizio delle persone invalide deve essere presentata istanza agli Uffici competenti i quali provvederanno all'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale rimozione dello stallo; Il titolare del contrassegno invalidi o i familiari che fruiscono dello spazio di sosta, qualora decadessero le condizioni legittimanti la riserva dello stesso, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione agli uffici competenti, entro il termine massimo di 10 giorni, pena l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo art. 17 del presente regolamento.

Sarà effettuata periodicamente dagli uffici comunali una ricognizione sulle concessioni degli spazi.

### **TL. Art. 16 TL. Verifiche e controlli**

Il Comune di Marino, esegue controlli attraverso verifiche formali e sostanziali, tese ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. Il controllo formale si attua attraverso l'accesso ad archivi o banche

dati dell'Amministrazione Comunale di Marino e delle altre Pubbliche Amministrazioni, oppure per il tramite delle Forze dell'Ordine ed avvalendosi delle informazioni in loro possesso.

Il controllo sostanziale delle dichiarazioni si realizza attraverso ulteriori strumenti di verifica e in particolare per tutti i casi in cui sorgessero fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sottoscritte. Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetta a verifiche a campione anche di quelle di altri Enti dell'Amministrazione Pubblica secondo quanto consentito dalle leggi dello Stato (D.P.R. 445/00).

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg., del D.P.R. n. 445/2000, i controlli effettuati dall'Amministrazione sulle autocertificazioni sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

L'Ufficio preposto effettuerà verifiche periodiche sui decessi dei titolari di contrassegno invalidi e/o sosta personalizzata e una ricognizione periodica relativamente al mantenimento dei requisiti.

#### **TL. Art.17**

#### **TL. Sanzioni**

L'utilizzo improprio del contrassegno e dei posti auto riservati ai disabili comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi degli artt. 126 bis e 188 del vigente codice della strada, fatta salva l'applicazione delle norme di diversa natura (penale/amministrativa) previste da altre disposizioni di legge.

La violazione alle disposizioni del presente regolamento comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, salva l'applicazione delle norme di diversa natura (penale/amministrativa) previste da altre disposizioni di legge;

#### **L.T Art. 18 TL. Norme transitorie**

La presente disciplina si applica anche ai contrassegni in corso di validità, se ed in quanto compatibile con la previgente regolamentazione, che si intende contestualmente abrogata, a far tempo dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Alle condizioni di incompatibilità regolamentari come sopra descritte, tra la vecchia e la nuova disciplina, consegue l'obbligo da parte degli uffici comunali preposti ovvero per istanze degli stessi utenti titolari, di revisionare, adeguare ovvero ritirare e procedere a nuovo rilascio di tutte le autorizzazioni e dei contrassegni non conformi al presente regolamento.

Gli uffici procederanno a tali verifiche entro dodici mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

#### **T.L Art. 19 TL. Riferimenti normativi**

Per tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme previste dall'art. 188 del D.Lgs 285 del 30 aprile 1992 e dall'art. 381 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii..

#### **TL.**

#### **TL. Art.20 TL. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore allo scadere dei termini previsti dalla relativa Deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii..